



federfarma piemonte

Unione Sindacale Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte

Prot. n. 57/188/135/2018/AC

TORINO, 18 Giugno 2018

Alle Associazioni Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte

Inviata tramite e-mail

per l'inoltro

A tutte le Farmacie

del Territorio di competenza

Loro indirizzi

e p.c. All'Assessorato alla Sanità
della Regione Piemonte - Direzione Sanità
Assistenza farmaceutica, Integrativa e Protesica
Trasmessa via fax 011.432 44 20

OGGETTO: RIMBORSO DI RIFERIMENTO – 16 GIUGNO 2018
ELIMINAZIONE ASSOCIAZIONE *NEBIVOLOLO+IDROCLOROTIAZIDE*
ESCLUSIONE MEDICINALI ASSOCIAZIONE *PERINDOPRIL+AMLODIPINA*

Il 16 giugno 2018 è entrato in vigore l'elenco dei medicinali interessati dal sistema di rimborso di riferimento, aggiornato e reso disponibile dall'AIFA nel tardo pomeriggio di venerdì 15.

Le principali novità, legate all'esecuzione di due recenti Sentenze del Consiglio di Stato, riguardano:

- + l'eliminazione dal sistema dei due confezionamenti dell'associazione *Nebivololo+Idroclorotiazide* per uso orale e la conseguente esclusione dei relativi medicinali;**
- + l'esclusione del Dalneva e di alcuni medicinali generici dalle rispettive liste di trasparenza relative all'associazione *Perindopril+Amlodipina* per uso orale.**

Le prescrizioni dei medicinali esclusi dal sistema e/o dalle liste non sono più assoggettate alle relative procedure di sostituzione ma, trattandosi di medicinali a brevetto scaduto - salvo diverse indicazioni della regione - continuano ad essere esentate dal pagamento della quota fissa (ticket).

Si ricorda che la "clausola di salvaguardia" - a copertura di eventuali irreperibilità nel circuito distributivo regionale del medicinale a prezzo più basso - è applicabile soltanto nei casi in cui nella lista di trasparenza è presente almeno un medicinale con prezzo allineato al valore massimo di rimborso.

In tutti gli altri casi, fermo restando l'obbligo di proporre la sostituzione con il medicinale di prezzo più basso inserito nella lista di trasparenza, il cittadino è tenuto a corrispondere la differenza tra il prezzo del medicinale dispensato ed il valore massimo di rimborso.

Facendo seguito alle precedenti circolari sul medesimo argomento, si comunica che - ai sensi della vigente disciplina regionale - dal **16 giugno 2018** trovano applicazione in Piemonte i prezzi di rimborso dei medicinali a brevetto scaduto derivanti dall'elenco dei medicinali interessati dal sistema del prezzo di riferimento pubblicato sul sito ministeriale nel tardo pomeriggio di venerdì 15 giugno u.s..

Rispetto alla situazione precedente (vedi circolari nn.106 e 126 rispettivamente del 16 maggio e 5 giugno u.s) si segnala in particolare che l'AIFA, in esecuzione delle sentenze di Stato nn. 2964 e 3129, rispettivamente del 17 e del 24 maggio 2018, ha provveduto ad:

➔ **eliminare i confezionamenti, tutti per uso orale di:**

⇒ ***NEBIVOLOLO+IDROCLOROTIAZIDE 28 unità (5+12,5) mg***

⇒ ***NEBIVOLOLO+IDROCLOROTIAZIDE 28 unità (5+25) mg***

- ➔ **eliminare Dalneva ed alcuni medicinali generici** dalle rispettive liste di trasparenza relative ai confezionamenti dell'associazione **PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 UNITÀ (4+10), (4+5), (8+10) e (8+5) mg, tutti per uso orale.**

Ne consegue che, dal **16 giugno 2018, le prescrizioni dei medicinali riportati nell'allegato 1 (Aloneb, Dalneva, Lobidiur, Nobizide ed i generici/equivalenti indicati) sono escluse dal sistema del rimborso di riferimento e dalle relative procedure di sostituzione ma, trattandosi di medicinali a brevetto scaduto - salvo diverse indicazioni della regione - continuano ad essere esentate dal pagamento della quota fissa (ticket).**

Non sono invece ovviamente variate le modalità generali di gestione delle prescrizioni dei medicinali assoggettati al sistema e, al riguardo, si trasmette come di consueto in allegato (All.2) **l'elenco dei confezionamenti per i quali – fino ad eventuali futuri allineamenti dei prezzi di uno o più medicinali inseriti nelle liste relative – è comunque prevista una quota a carico dell'assistito** ed a cui **non può essere applicata la “clausola di salvaguardia”** a copertura dell'eventuale temporanea carenza nel normale ciclo distributivo del medicinale di prezzo più basso: per gli altri confezionamenti, invece, la quota è dovuta soltanto nei casi in cui il medico esprima sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale prescritto con quello avente prezzo più basso oppure l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista.

Si ricorda, a tale proposito, che le quote di cui sopra - dalle quali **sono esentati soltanto gli assistiti identificati dai codici E92, G01, G02, V01, V01.2** - devono essere **riportate sulla ricetta ed evidenziate al rigo 10b) “Quota assistito”** della Distinta Contabile Riepilogativa.

Si ricorda, inoltre, che:

- ✚ i medicinali **CIQORIN e SANDIMMUN NEORAL** sono **integralmente rimborsati dal SSN qualora prescritti ai pazienti trapiantati in possesso della relativa esenzione per patologia (052)**, nei confronti dei quali il farmacista - salvo indicazione di sostituibilità da parte del medico - **non deve proporre la sostituzione né applicare l'eventuale differenza di prezzo** con il farmaco più economico. In tutti gli altri casi CIQORIN e SANDIMMUN NEORAL sono invece assoggettati alle ordinarie modalità di sostituzione ed eventuale applicazione della differenza di prezzo (cfr. la circolare n° 16 del 20 gennaio 2016);
- ✚ fino ad eventuale nuova comunicazione la trattenuta del **2,25%** (ex Legge 135/2012) deve essere applicata a **tutti i medicinali erogati in regime SSN, compresi i medicinali a brevetto scaduto** con prezzo corrispondente a quello di riferimento (vedi tra le altre la circolare n°181 del 22 agosto 2012). Si rammenta al riguardo che **non sono tenute al pagamento di tale trattenuta le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000 e le altre farmacie con fatturato annuo SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000** (cfr. da ultimo circolare n°242 del 12 dicembre 2017);
- ✚ i medicinali (branded o generici) con **prezzo al pubblico allineato al valore massimo di rimborso non sono assoggettati allo sconto scalare SSN**: per quelli che invece hanno un prezzo al pubblico superiore, lo sconto SSN deve essere calcolato sul prezzo al pubblico medesimo, al netto dell'IVA (cfr. tra le altre la circolare n°118 del 22 maggio 2012), applicando le agevolazioni previste in materia in base ai nuovi limiti di fatturato SSN indicati al punto precedente.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
Andrea GARRONE

IL PRESIDENTE
Massimo MANA